

Repertorio numero 200.595.=

Raccolta numero 15.579.=

**COSTITUZIONE DI FONDAZIONE**

Repubblica Italiana

L'anno 2004 (duemilaquattro) questo giorno 5 (cinque) del mese di maggio, in Empoli, civico numero da assegnare di via delle Fiascaie, negli uffici dell'Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa, qui richiesto.

Avanti me dottore Cesare LAZZERONI, Notaio in Empoli, e iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza di:

- ASQUINO Mariateresa, nata a Termoli il 14 (quattordici) novembre 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Lustra a Signa, via Fratelli Rosselli 64, collaboratore amministrativo;

- FALASCHI Erica, nata a Empoli il 26 (ventisei) novembre 1950 (millenovecentocinquanta) e domiciliata a Empoli, via Bramante 1, dirigente;

intervenute quali testimoni a me cognite ed idonee ai sensi di legge com'esse mi confermano, sono comparsi i signori:

1) BUGLI Vittorio, nato a Bagno a Ripoli il 14 (quattordici) marzo 1958 (millenovecentocinquantotto), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI EMPOLI"**, con domicilio in Empoli, via Giuseppe del Papa 41, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 22 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 42 del 19 aprile 2004;

2) ALDERIGHI Alessandro, nato a Capraia e Limite il 30 (trenta) marzo 1949 (millenovecentoquarantanove), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE"**, con sede in Capraia e Limite, piazza 8 marzo 1944 civico numero 9, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 23 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 24 del 26 aprile 2004;

3) TURINI Graziano, nato a Pontedera il 19 (diciannove) maggio 1957 (millenovecentocinquantasette), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO"**, con sede in Castelfranco di Sotto, via Remo Bertoncini 1, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 23 dello statuto comunale;

Reg.to a EMPOLI  
in data 20/05/2004  
n. 1126 serie I  
con Euro 129,11

PARTE

PER

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 45 del 27 aprile 2004;

4) CANTINI Laura, nata a Castelfiorentino l'8 (otto) gennaio 1958 (millenovecentocinquantotto), domiciliata per la carica ove appresso indicato;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI CASTELFIORENTINO"**, con sede in Castelfiorentino piazza del Popolo 1, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 22 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 28 aprile 2004;

5) FANCIULLACCI Luca, nato a Empoli il 29 (ventinove) ottobre 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI CERRETO GUIDI"**, con sede in Cerreto Guidi via Vittorio Veneto 8, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 28 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 29 del 21 aprile 2004;

6) SPINI Rosalba, nata a Certaldo il 14 (quattordici) maggio 1953 (millenovecentocinquantatre), domiciliata per la carica ove appresso indicato;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI CERTALDO"**, con sede in Certaldo, piazza Boccaccio 13, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 25 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 28 aprile 2004;


7) CALUCCI Lorenzo, nato a Vinci il 27 (ventisette) febbraio 1973 (millenovecentosettantatre), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di assessore delegato dal sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI FUCECCHIO"**, con sede in Fucecchio, via Lamarmora 34, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi del vigente statuto comunale articolo 51 e a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 52 del 26 aprile 2004;

8) NINCI Marco, nato a Castelfiorentino l'8 (otto) luglio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella



sua q  
- "CO  
Gariba  
teresa  
agosto  
a que  
numere  
9) CA  
1963  
ove ap  
la qu  
sua q  
- "CO  
cipio  
resse  
tuto  
a que  
numere  
10) M  
1972  
ove a  
la qu  
sua q  
conto  
- "CO  
Fiore  
e nel  
gente  
to au  
del 2  
11) T  
1960  
appre  
il qu  
sua q  
conto  
- "CO  
za de  
inter  
artic  
sigli  
12) T  
1965  
ca ov  
il qu  
sua q  
- "CO  
Val d  
nell'  
ticol

sua qualità di dirigente, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI GAMBASSI TERME"**, con sede in Gambassi Terme, via Garibaldi 7, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 18 del 15 aprile 2004;

9) CAMPINOTI Veronica, nata a Siena il 26 (ventisei) ottobre 1963 (millenovecentosessantatre), domiciliata per la carica ove appresso indicato;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI MONTAIONE"**, con sede in Montaione, piazza Municipio 1, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 22 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 22 aprile 2004;

10) MANNUCCI Simona, nata a Empoli il 21 (ventuno) maggio 1972 (millenovecentosettantadue), domiciliata per la carica ove appresso indicato;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di assessore delegato dal sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO"**, con sede in Montelupo Fiorentino, viale Centofiori 34, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi del vigente statuto comunale articolo 21 e articolo 22, a quest'atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale numero 26 del 28 aprile 2004;

11) TIEZZI Claudio, nato a Lucignano il 29 (ventinove) aprile 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di assessore delegato dal sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI MONTESPERTOLI"**, con sede in Montespertoli, piazza del Popolo 1, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi vigente statuto comunale articolo 37 e a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 39 del 20 aprile 2004;

12) BONCIOLINI Marco, nato a Fucecchio l'8 (otto) febbraio 1965 (millenovecentosessantacinque), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI MONTOPOLI IN VALDARNO"**, con sede in Montopoli in Val d'Arno, via Guicciardini 61, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi dell'articolo 22 dello statuto comunale;

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 61 del 22 aprile 2004;

13) DONI Franco, nato a Firenze il 16 (sedici) luglio 1964 (millenovecentosessantaquattro), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di dirigente, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI SAN MINIATO"**, con sede in San Miniato, via Vittime del Duomo 8, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 33 del 26 aprile 2004;

14) GIARDINI Claudio, nato a Castelnuovo Berardenga l'8 (otto) novembre 1955 (millenovecentocinquantacinque), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di assessore delegato dal sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI VINCI"**, con sede in Vinci, piazza Leonardo da Vinci 29, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi del vigente statuto comunale articolo 15 e articolo 16, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale numero 22 del 26 aprile 2004;

15) GALGANI Carla, nata a Palaia il 18 (diciotto) maggio 1960 (millenovecentosessanta), domiciliata per la carica ove appresso indicato;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di assessore delegato dal sindaco, in nome e per conto del

- **"COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO"**, con sede in Santa Croce sull'Arno, Piazza del Popolo 8, e quindi in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ai sensi del vigente statuto comunale articolo 54 e articolo 55, a quest'atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale numero 04-0032 del 26 aprile 2004;

16) REGGIANI Alessandro, nato a Vallarsa il 2 (due) dicembre 1941 (millenovecentoquarantuno), domiciliato per la carica ove appresso indicato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di direttore generale, in nome e per conto della

- **"AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 11"** (più brevemente "AUSL 11"), persona giuridica pubblica, con sede in Empoli, via Mazzini 17;

in forza della deliberazione del direttore generale del 15 aprile 2004, numero 120;

17) GRAZZINI Giovanni, nato a San Miniato il 23 (ventitre) dicembre 1948 (millenovecentoquarantotto), domiciliato a Empoli, piazza Gamucci 24, impiegato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella

sua q  
in no  
minat  
- "2  
gestio  
social  
a que  
nistr  
18) C  
zo 15  
do, v  
la qu  
sua q  
zione  
- "2  
sede  
crati  
a que  
del 4  
19) M  
febb  
Caste  
la qu  
sua q  
per c  
- "2  
Tilli  
a que  
del 3  
20) :  
1924  
Signo  
il q  
sua  
zione  
- "A  
CI"  
organ  
a qu  
nistr  
21)  
febb  
li,  
il q  
sua  
per  
- "2  
con  
Ente  
1933

sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta denominata:

- **"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - AIAS - SEZIONE DI EMPOLI"**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Empoli, via della Noce 30;

a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2004;

18) CANTINI Franca, nata a Certaldo il 24 (ventiquattro) marzo 1949 (millenovecentoquarantanove) e domiciliata a Certaldo, via Borgo Garibaldi 10, operaia;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di presidente, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta denominata:

- **"ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI DI CERTALDO"** con sede in Certaldo, viale Matteotti 45, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

a quest'atto autorizzata con delibera dell'assemblea dei soci del 4 maggio 2004;

19) MANETTI Ivana, nata a Castelfiorentino il 21 (ventuno) febbraio 1945 (millenovecentoquarantacinque), domiciliata a Castelfiorentino, via Turati 19, impiegata;

la quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, in nome e per conto della associazione non riconosciuta denominata:

- **"SENZA BARRIERE - ONLUS"** con sede in Castelfiorentino, via Tilli 12;

a quest'atto autorizzata con delibera del consiglio direttivo del 3 maggio 2004;

20) SPINELLI Enzo, nato a Empoli il 24 (ventiquattro) gennaio 1924 (millenovecentoventiquattro), domiciliato a Empoli, via Signorini 26, pensionato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di presidente, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta denominata:


- **"ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI PSICOFISICI"** con sede in Empoli, via Sottopoggio per San Donato 171, organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 3 maggio 2004;

21) NANNETTI Luciano, nato a San Miniato il 22 (ventidue) febbraio 1938 (millenovecentotrentotto) e domiciliato a Empoli, via Bagnaia 2, pensionato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, in nome e per conto della

- **"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE DI EMPOLI"** con sede in Empoli, via XX Settembre 17, riconosciuta come Ente Morale dal Regio Decreto numero 1660 del 19 ottobre 1933, iscritta al numero 881 del Registro delle Persone Giu-



ridiche;

a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio direttivo in data 18 febbraio 2004;

22) PAGLIAI Giovanni, nato a Empoli il 10 (dieci) giugno 1934 (millenovecentotrentaquattro), domiciliato a Cerreto Guidi, via Leonardo da Vinci 49, pensionato;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Governatore e legale rappresentante della:

- **"VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI"** con sede in Empoli, via Cavour 32, iscritta al numero 860 del Registro delle Persone Giuridiche, ente di volontariato e organizzazione non lucrativa di utilità sociale, a quanto infra autorizzato con delibera del Magistrato dell'Arciconfraternita del 17 febbraio 2004 numero 14;

23) MONTI Stefano, nato a Fucecchio il 16 (sedici) gennaio 1971 (millenovecentosettantuno), domiciliato per la carica ove appresso indicato, vice segretario dell'Ente a seguire, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di procuratore speciale, in nome e per conto della:

- **"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO"**, con sede sociale in San Miniato, Palazzo Grifoni, piazza Grifoni 12, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al numero 345; in forza della procura speciale a lui conferita con atto ricevuto dal notaio Rosselli in data 5 maggio 2004, repertorio numero 26.901, che in originale si allega ad integrare il presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avuta dai comparenti e mio consenso.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani e rappresentanti di soggetti di diritto italiano, della cui personale identità e qualifica io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale viene da essi costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE DOPO DI NOI", destinata ad operare nel territorio della Regione Toscana, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono regolati dal seguente

#### STATUTO

#### FONDAZIONE "DOPO DI NOI"

Art. 1 - Costituzione.

Su iniziativa dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco di Sotto, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Vinci, della AUSL 11 di Empoli, dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici sezione di Empoli, dell'Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo, dell'Associazione Senza Barriere di Castelfiorentino, dell'Associazione per l'Assistenza agli Handicappati Psicofisici, delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e della "Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato" è costituita la

"Fonda  
bilità  
presso  
civico  
Art. 2  
La Fon  
Essa h  
darietà  
te, co  
loro c  
miliar  
favore  
possib  
vore d  
La Fon  
costan  
dequat  
zione  
dignit  
La Fon  
specifi  
che p  
con l  
contra  
favore  
ad al  
rimen  
della  
Rient  
la po  
che a  
taggia  
Art.  
Per i  
l'alt  
- am  
quals  
legat  
teria  
della  
- co  
mobil  
- st  
blic  
ceder  
- fa  
tuzio  
di f  
tare  
- co

"Fondazione dopo di noi", organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente sede in Empoli, via delle Fiascaie presso l'Agenzia per lo Sviluppo empolesse-valdelsa, numero civico da assegnare.

Art. 2 - Scopi.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha lo scopo di perseguire finalità di tutela e di solidarietà sociale, operando a beneficio di persone svantaggiate, con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La fondazione persegue le proprie finalità anche a favore di quei disabili i cui genitori o familiari sono impossibilitati ad occuparsi della loro cura, così come in favore di soggetti disabili in caso di morte dei genitori.

La Fondazione intende rappresentare un punto di riferimento costante per dette persone, al fine di assicurare loro un'adeguata assistenza, morale, giuridica, nonché un'idonea soluzione residenziale in modo che esse possano avere una vita dignitosa e il più possibile serena.

La Fondazione svolge la propria attività anche a beneficio di specifiche e determinate persone, disabili o svantaggiate, che provvedano o provvederanno al conferimento di patrimoni e con le quali la Fondazione potrà stipulare anche appositi contratti. L'attività della Fondazione è comunque erogata in favore delle persone appartenenti alle categorie indicate e/o ad altre categorie svantaggiate, indipendentemente dal conferimento da parte loro di patrimoni o altre utilità in favore della Fondazione stessa.

Rientra nelle facoltà della Fondazione valutare caso per caso la possibilità di accogliere le singole richieste di persone che appartengono alle indicate e/o ad altre categorie svantaggiate.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- amministrare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare, ricevere in donazione, eredità, legato, beni mobili e immobili, impianti e attrezzature, materiali e quant'altro necessario o utile per lo svolgimento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti o convenzioni con privati o enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque at-



tività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente. In particolare e tra l'altro per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà acquisire a qualunque titolo, gratuito od oneroso, oppure ricevere, anche per donazione, testamento, legato, anche assistiti da un onere o modo, o mediante istituzione di trust, per atto tra vivi come a causa di morte, nonché per istituzione fedecommissaria, patrimoni, singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o di terzi. La Fondazione potrà, altresì, obbligarsi, in corrispettivo all'alienazione di un immobile o all'attribuzione di altri beni, a fornire all'altra parte o a terzi vitto, alloggio e assistenza per tutta la durata della vita in relazione ai bisogni ed alle condizioni sociali del beneficiario;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualunque titolo posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di Fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, curare in proprio o per conto altrui, direttamente oppure con o tramite altri, anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati, soluzioni residenziali, anche temporanee, in favore dei soggetti per i quali svolge la sua attività.

#### Art. 4 - Patrimonio.

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni, immobili e mobili, e dalle somme conferite dai fondatori ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

#### Art. 5 - Fondo di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressa-



mente destinati all'incremento del patrimonio;

- dei contributi dei fondatori e degli altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

Art. 6 - Fondatori.

Sono fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione:

- I Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco di Sotto, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Vinci;

- L'AUSL 11 di Empoli;

- L'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici sezione di Empoli;

- L'Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo;

- L'Associazione Senza Barriere di Castelfiorentino;

- L'Associazione Assistenza per l'Assistenza agli Handicappati Psicofisici;

- Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli;

- La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli;

- La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Possono essere equiparati ai fondatori, ai fini della previsione di cui all'articolo 9 dello Statuto e a seguito di delibera adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al patrimonio o anche al fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

Art. 7 - Organi.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio generale;

- l'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato esecutivo;

- il Presidente della Fondazione;

- il Segretario Generale;

- il Collegio dei revisori dei conti.


Art. 8 - Consiglio Generale - composizione.

Il Consiglio generale è composto da:

- il rappresentante legale (o suo delegato) di ciascun socio fondatore pubblico;

- il rappresentante legale (o suo delegato) di ciascun socio fondatore privato;

- al Consiglio Generale partecipa come membro effettivo il



Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari. La designazione dei componenti il Consiglio Generale è da effettuarsi nell'interesse esclusivo della Fondazione e non comporta rappresentanza degli Enti cui appartengono i soggetti dai quali provengono.

#### Art. 9 - Competenze del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, nel rispetto della volontà dei fondatori e nei limiti fissati dal presente Statuto nonché dall'atto costitutivo, determina i programmi di intervento, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati.

In particolare, al Consiglio generale è affidata la definizione delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento della Fondazione.

Il Consiglio Generale esprime la volontà dei fondatori ed esercita un ruolo di garante del buon andamento dell'amministrazione e delle scelte gestionali e finanziarie effettuate dalla Fondazione.

Inoltre, esso ha il compito di:

- nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, possano assumere posizione equiparabile a quella dei fondatori e approvarne l'ingresso nella Fondazione;
- nominare e revocare il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente e il Segretario Generale;
- vigilare sul buon andamento dell'amministrazione;
- approvare e modificare i regolamenti interni;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la creazione di eventuali imprese strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, nonché deliberare sulle altre materie che gli sono sottoposte dal Consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di gestione;
- deliberare le modifiche statutarie su proposta del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Generale.

Il Consiglio generale, su iniziativa del Presidente, si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale; in caso di urgenza la comunicazione avviene mediante telegramma o telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Nel caso di impossibilità ad intervenire ad una riunione del Consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Non è previsto limite di delega passiva.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e l'approvazione dell'ingresso dei nuovi fondatori è richiesto il voto di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio generale assiste il Segretario generale, o in sua mancanza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

Art. 11 - Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari.

L'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari è composta dai beneficiari della Fondazione o dai loro rappresentanti legali e da un rappresentante per ogni associazione di categoria che non sia socio fondatore.

L'assemblea nomina al suo interno un Presidente che ha il compito di convocare e presiedere l'organo oltre che formulare l'ordine del giorno.

L'assemblea dei rappresentanti dei beneficiari si riunisce almeno due volte all'anno e concorre nella determinazione delle linee di intervento e nella gestione della Fondazione.

In particolare alla Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari spetta il compito di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto all'art. 13.

Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Generale e due membri, eletti dall'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari.

Vi fanno parte di diritto:

- il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
- il rappresentante legale (o suo delegato) di ciascun socio fondatore pubblico;
- il rappresentante legale (o suo delegato) di ciascun socio fondatore privato;
- il Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti dei beneficiari.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (ad eccezione dei partecipanti di diritto) restano in carica cinque

anni e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora prima del compimento del periodo suddetto sopraggiunga la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1, il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento di detto periodo.

Art. 13 - Requisiti di professionalità.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede a:

- curare la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale, in attuazione degli scopi fissati dai fondatori;
- nominare e revocare il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- predisporre il documento programmatico previsionale annuale;
- predisporre i regolamenti interni relativi alla struttura operativa, ivi comprese le norme relative all'organico ed il trattamento del personale;
- assumere l'eventuale personale dipendente e gestire i rapporti di lavoro;
- verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione la ricorrenza dei requisiti e delle incompatibilità;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e l'attività della Fondazione ed in particolare:

1. eventuali modifiche statutarie;
2. approvazione e modifica dei regolamenti interni;
3. istituzione di imprese strumentali;
4. programmi di attività della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie at-

tribuzioni al Comitato Esecutivo, al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di attuare le linee di indirizzo determinate dal Consiglio generale.

**Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, nonché straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la comunicazione avviene mediante telegramma o telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale, o in sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

**Art. 16 - Comitato Esecutivo.**

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente o, per sua delega, dal Vice Presidente, nonché da cinque membri del Consiglio di Amministrazione, che sono designati dal Consiglio stesso.

Il Comitato esecutivo, oltre alle attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art. 17 - Presidente.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvo-

cati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale, svolgendo in tale ambito funzioni di ordine necessarie al regolare svolgimento delle riunioni. Convoca e presiede, inoltre, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente concorrono con il Consiglio di amministrazione ad attuare le linee di indirizzo definite dal Consiglio generale.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Segretario Generale.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazio-

ni de  
ed al  
e del  
E' re  
Il Co  
neral  
delib  
naria  
Il S  
straz  
sigli  
Art.  
L'ese  
il 31  
Art.  
Nelle  
opera  
da in  
si,  
rende  
spett  
trast  
conf  
della  
sua  
Art.  
La f  
Il C  
di q  
della  
qual  
insu  
In c  
il C  
- no  
quid  
- de  
rita  
In c  
il P  
tre  
ne f  
E' e  
colo  
Art.  
Tutt  
quel  
diti  
tri,  
fanz

ni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

E' responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione.

Il Segretario Generale concorre con il Consiglio di Amministrazione ad attuare le linee di indirizzo definite dal Consiglio generale.

Art. 20 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Trust

Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee e in operazioni di trust funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti bisognosi, sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a rendere evidente l'estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati ad essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.

Art. 22 - Scioglimento.

La fondazione non ha durata determinata.

Il Consiglio di amministrazione delibera, con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti in carica, l'estinzione della Fondazione nel caso in cui lo scopo sia divenuto, per qualsiasi causa, impossibile o di scarsa utilità o in caso di insufficienza del patrimonio.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio della Fondazione;
- determina le modalità di devoluzione dei beni residui esaurita la liquidazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà comunque devoluto ad altra o altre Fondazioni o enti non lucrativi che perseguano le medesime finalità o ai fini di pubblica utilità.

E' esclusa ogni ipotesi di trasformazione ai sensi dell'articolo 28 c.c.

Art. 23 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri

così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Empoli.

Art. 24 - Norme residuali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

\* \* \* \* \*

5) A costituire il patrimonio iniziale della fondazione i componenti assegnano le seguenti somme:

- COMUNE DI EMPOLI, euro 7.500 (settemilacinquecento);
- COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, per euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI CASTELFIORENTINO, euro 5.000 (cinquemila);
- COMUNE DI CERRETO GUIDI, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI CERTALDO, euro 5.000 (cinquemila);
- COMUNE DI FUCECCHIO, euro 5.000 (cinquemila);
- COMUNE DI GAMBASSI TERME, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI MONTAIONE, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI MONTESPERTOLI, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI MONTOPOLI IN VALDARNO, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI SAN MINIATO, euro 5.000 (cinquemila);
- COMUNE DI VINCI, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO, euro 2.500 (duemilacinquecento);
- AUSL 11, euro 7.500 (settemilacinquecento);
- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - AIAS, euro 1.500 (millecinquecento);
- ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI DI CERTALDO, euro 1.500 (millecinquecento);
- ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI PSICOFISICI, euro 1.500 (millecinquecento);
- ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE DI CASTELFIORENTINO, euro 1.500 (millecinquecento);
- ASSOCIAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE DI EMPOLI per euro 1.500 (millecinquecento);
- VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI, euro 1.500 (millecinquecento);
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO euro 2.500 (duemilacinquecento);

e così complessivamente euro 71.500 (settantunomilacinquecento).

Gli stessi soggetti fondatori contribuiscono inoltre alla costituzione del fondo di gestione iniziale con contributi individuali d'importo pari a quello conferito per il patrimonio



del  
mina  
  
ono,  
ne i  
to);  
2.500  
  
);  
que-  
;  
2.500  
que-  
euro  
euro  
FISI-  
1.500  
er eu-  
MPOLI,  
2.500  
ecen-  
la co-  
ti in-  
imonio

iniziale e così complessivamente euro 71.500 (settantunomila-cinquecento).

Ciascun fondatore si obbliga a versare quanto da esso dovuto a semplice richiesta degli organi della fondazione.

I suddetti conferimenti e contributi verranno depositati a cura dei soci fondatori su un conto corrente provvisorio in attesa del riconoscimento giuridico della fondazione e sono sottoposti alla condizione del legale riconoscimento della fondazione.

Ai fini del conseguimento della personalità giuridica della fondazione medesima, di cui all'articolo 12 del codice civile, i componenti si impegnano a svolgere tutte le pratiche occorrenti, riservandosi di apportare al presente atto ed allo statuto le necessarie modifiche che dovessero venire richieste dalle competenti autorità.

6) I costituenti la fondazione danno atto che la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" con sede in Castelfiorentino, piazza Papa Giovanni XXIII numero 6, ha manifestato l'intenzione di partecipare alla costituzione della fondazione stessa, non potendo tuttavia formalizzare la propria adesione prima che il consiglio di amministrazione abbia assunto la relativa delibera; pertanto non appena possibile la stessa "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" potrà essere equiparata ai soci fondatori, ai sensi dell'articolo 6 ultimo comma del superiore statuto, purché la delibera di adesione venga assunta entro la data del 30 giugno 2004.

7) Dichiarano espressamente i costituenti che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della fondazione qui costituita.

8) In sede di prima riunione del consiglio generale, convocata a cura del socio fondatore Comune di Empoli, il consiglio stesso procederà alla nomina degli organi statutari di propria competenza.

9) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti si convengono a carico fondazione espressamente richiamando le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990 numero 346 ed in genere quelle introdotte con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 470, prevedendosi per la fondazione qui costituita il riconoscimento di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

10) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Empoli resta incaricato di provvedere a quanto necessario per conseguire il riconoscimento della personalità giuridica dall'organo competente ed a compiere tutte le attività prescritte.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho data lettura, alla continua presenza dei testimoni, ai compa-

renti che, da me interpellati, lo approvano e sottoscrivono con me notaio e con i testimoni come per legge, delegando per le sottoscrizioni marginali i signori Vittorio BUGLI, Giovanni PAGLIAI, Alessandro REGGIANI ed Enzo SPINELLI.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno occupa nove fogli per trentacinque pagine con sottoscrizioni sulla trentaseiesima.


Firmati Vittorio Bugli, Alderighi Alessandro, Turini Graziano, Laura Cantini, Luca Fanciullacci, Spini Rosalba, Lorenzo Calucci, Marco Ninci, Veronica Campinoti, Simona Mannucci, Claudio Tiezzi, Marco Bonciolini, Franco Doni, Claudio Giardini, Carla Galgani, Alessandro Reggiani, Grazzini Giovanni, Cantini Franca, Manetti Ivana, Enzo Spinelli, Nannetti Luciano, Giovanni Pagliai, Stefano Monti, Mariateresa Asquino teste, Erica Falaschi teste, Cesare Lazzeroni notaio.

Segue allegato "A"


In carta libera per gli usi di legge.

Copia conforme all'originale, nei miei rogiti, in più fogli muniti delle prescritte firme. Consta di cinque fogli.

Empoli, il giorno 22 luglio 2004



Allegato "A" all'atto  
del 5 MAGGIO 2004  
repertorio n. 200.595 =  
raccolta n. 15.579 =



REPERTORIO N. 26901

PROCURA SPECIALE


REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 5.5.2004 (cinque maggio duemilaquattro) in San  
Miniato, Ponte a Egola, piazza Guido Rossa n.7

Innanzi a me ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato,  
distretto di Pisa, assistito dai testi:

PROVENZANO GIUSEPPINA, nata a San Miniato il 29 dicembre  
1961, residente a San Miniato, via Volterrana 6, impiegata

LATINI LUCIA, nata a Pontedera il 2 novembre 1954, residente  
a San Miniato, San Miniato Basso, via Martiri di Belfiore 9  
impiegata



E' PRESENTE

- Sig. GIACOMO CONTI, nato a Montopoli in Val d'Arno il 18  
aprile 1941, domiciliato per la carica presso la sede  
sociale, non in proprio, ma nella sua qualità di Legale

Rappresentante della "Fondazione Cassa di Risparmio di San  
Miniato", con sede in San Miniato, Piazza Grifoni n.12,

Codice Fiscale 91003640504 e numero 345 di iscrizione nel  
Registro Delle Persone Giuridiche della Cancelleria del

Tribunale di Pisa, Fondo di Dotazione Euro 137.206.829,63.

Dell'identità personale del costituito Io notaio sono certo.

Lo stesso mi conferma l'idoneità dei testi e mi chiede di

ricevere quest'atto col quale nell'anzidetta qualità,

nomina quale procuratore: STEFANO MONTI nato a Fucecchio il

16 Gennaio dell'anno 1971, Codice Fiscale n.MNTSFN71A16D815E,

e residente in Santa Croce Sull'Arno in Via Fratelli Pallesi

n.3

affinché in nome e per conto della Fondazione Cassa di

Risparmio di San Miniato <sup>1</sup> S.p.A. intervenga all'atto di

costituzione della FONDAZIONE "DOPO DI NOI" organizzazione

non lucrativa con sede nel comune di Empoli, Via Delle

Fiascaie presso l'Agenzia Per Lo Sviluppo Empolese-Valdelsa,

avente per oggetto principale "perseguire finalità di tutela

e di solidarietà sociale operando a beneficio di persone

svantaggiate, con priorità per quelle disabili, anche in

ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche

sociali o familiari. La fondazione persegue le proprie

finalità anche a favore di quei disabili i cui genitori e

familiari sono impossibilitati ad occuparsi della loro cura,

così come in favore di soggetti disabili in caso di morte dei

genitori."

Il nominato procuratore è autorizzato a sottoscrivere una

quota pari a nominali euro 5.000,00 del patrimonio iniziale,

ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita della

fondazione, e fare tutto quant'altro utile o necessario ai

fini dell'espletamento del mandato.

Con promessa sin d'ora di aver per rato e valido l'operato

del nominato procuratore.

L'incarico è conferito a titolo gratuito, con l'obbligo del

rendiconto e per unico affare <sup>1</sup> "Dele S.p.A."

Rw

questo io notaio ho ricevuto il presente atto che  
ho letto, presenti i testi, insieme con una postilla  
alla parte che l'ha approvato -

Scritto in parte e macchine da persona di mio fede  
sia ed in parte e mano da me notaio su di  
un foglio per tre pagine circa

Luigi Maria Tese

Teodoro Giuseppe Tese

Antonio Tese

